

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2021/22

**O.M n. 64 del 14/03/2022
e D. M. 741/2017**

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti di alunni che non siano incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di Stato (art. 4 DPR 249/1998), con voto attribuito ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.L. 62/2017.

(non costituisce obbligo aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi).

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.”

Il DM 741/2017 (art. 2 c.4) offre la possibilità di ammettere all'esame anche con voto inferiore a sei decimi

“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.”

Il voto di ammissione all'esame finale non può essere esclusivamente il frutto di una mera e sterile media aritmetica dei voti proposti dai docenti per le discipline nell'ultimo anno, ma deve essere dedotto, per ogni singolo alunno, attraverso un procedura di valutazione didattico-comportamentale, che tenga conto del percorso formativo dell'alunno nel corso del triennio, percorso inteso in termini di progressi registrati, partecipazione attiva e collaborativa, interesse e motivazione, impegno.

Con delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2022 si stabilisce di definire il voto nel seguente modo:

considerando la media dei voti dello scrutinio finale parametro orientativo ed indicativo per la valutazione dei progressi raggiunti da ciascun alunno, il Consiglio di Classe, nella determinazione del voto di ammissione, terrà conto di:

- impegno e interesse, autonomia raggiunta
- grado di responsabilità manifestato nelle scelte
- metodo di studio maturato
- progressi registrati relativamente alla personale situazione di partenza
- ruolo propositivo/collaborativo all'interno del gruppo classe

Il voto di ammissione incide per il 50% sulla valutazione finale dell'esame.

.

VALUTAZIONE FINALE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2021/22

**O.M n. 64 del 14/03/2022
e D. M 741/2017**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017. 5.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017:

“Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.”

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame”.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.